

ISCRIZIONI A CALENDARIO E PERMESSO D'ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO I

PRESCRIZIONI COMUNI

Possono iscriverne competizioni a calendario.

- a) L'Automobile Club d'Italia;
- b) gli Automobile Club;
- c) gli Enti e le Associazioni aventi personalità giuridica e già titolari di licenza CSAI di "Organizzatore";
- d) le Associazioni senza personalità giuridica che hanno già Organizzato.

Gli Enti di cui alla lettera c) che non hanno specifiche attribuzioni in campo Sportivo automobilistico devono allegare alla domanda d'iscrizione a Calendario una delibera dei propri organi competenti che autorizzi gli Enti stessi ad iscriverne competizioni e ad organizzarle.

Le Associazioni di cui alla lettera d), che devono aver depositato presso la CSAI, copia notarile dello statuto e dell'atto costitutivo, devono allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco delle cariche Sociali in atto. In caso di variazioni delle cariche sociali, deve essere allegato il verbale dell'assemblea con firma autenticata del legale rappresentante.

Un Ente o un'Associazione che non ha mai organizzato può iscriverne una competizione a Calendario soltanto quando avrà maturato i requisiti per ottenere la licenza di Organizzatore. A tal fine dovrà affiancare un Organizzatore, già titolare di licenza, in almeno una competizione già iscritta a Calendario.

La licenza di organizzatore potrà essere richiesta successivamente, ma dovrà essere richiesta ed ottenuta prima dello svolgimento della competizione.

L'organizzatore che ha accettato di farsi affiancare deve relazionare, a competizione effettuata, sulle capacità tecnico/organizzative dell'Ente o Associazione in affiancamento.

La licenza di organizzatore verrà rilasciata soltanto se la relazione di cui sopra sarà positiva ed a giudizio insindacabile della CSAI.

La licenza darà titolo a organizzare, in relazione agli affiancamenti effettuati, le competizioni indicate nell'art. 3.8, Cap. 1° della N.S. 3.

Per la figura giuridica e le funzioni di chi indice una manifestazione sportiva e di chi l'organizza, si rinvia al R.N.S., Art. 55..

CAPITOLO II

ISCRIZIONE A CALENDARIO INTERNAZIONALE

1. Ogni competizione internazionale libera o internazionale deve essere iscritta nel Calendario Internazionale della FIA.

Gli organizzatori che intendono far iscriverne una competizione nel Calendario Internazionale o candidare la stessa per un campionato FIA devono inoltrare richiesta alla CSAI con le modalità, i termini e le eventuali ulteriori norme che la CSAI, in base alla procedura stabilita dalla FIA, farà conoscere annualmente in tempo utile mediante apposita circolare. Vanno in ogni caso osservate le norme generali del RNS.

Per il settore Rallies si applicano anche le disposizioni contenute nella N.S. 11.

Le gare di velocità in circuito di Formula 3 devono essere iscritte nel calendario internazionale.

La FIA motiverà ogni eventuale rifiuto d'iscrizione.

2. La CSAI, vagliate le richieste eventualmente pervenute ed eliminate preliminarmente a suo giudizio le eventuali concomitanze di data con altre competizioni italiane, ne propone l'iscrizione nel Calendario Internazionale alla FIA, che stabilisce detto Calendario.

In caso di richieste concomitanti con quelle di altre nazioni, la FIA deciderà insindacabilmente rispettando la priorità da essa stabilita e in particolare quella delle date assegnate alle prove titolate.

L'iscrizione di una competizione italiana nel Calendario Internazionale comporta automaticamente la sua iscrizione prioritaria nel Calendario Nazionale.

3. Approvato il Calendario Internazionale dalla FIA, eventuali spostamenti di data di competizioni già iscritte o iscrizioni di nuove competizioni (escluse quelle titolate) potranno essere concesse in via eccezionale su proposta della CSAI, a giudizio insindacabile della FIA stessa, con riserva di richiedere l'assenso degli organizzatori di competizioni aventi le stesse caratteristiche, in concomitanza di data.

La richiesta di iscrizione di una nuova competizione deve in ogni caso pervenire alla CSAI, nella forma prescritta all'art. 2, almeno 75 giorni prima della data prescelta.

4. Spostamenti di data e nuove iscrizioni non saranno richieste dalla CSAI alla FIA se preventivamente l'organizzatore non avrà provveduto a versare le previste tasse CSAI e FIA di cui al cap. I della NS. 2

CAPITOLO III

ISCRIZIONE A CALENDARIO NAZIONALE

1. Ogni competizione deve essere preventivamente iscritta nel Calendario Nazionale della CSAI.

Gli organizzatori che intendono iscrivere una competizione nel Calendario Nazionale devono inoltrare la richiesta alla CSAI con le modalità qui prescritte e con le eventuali ulteriori norme che la CSAI stessa farà conoscere annualmente in tempo utile mediante apposita circolare. Vanno in ogni caso osservate le norme generali del RNS.

Per il settore Rallies si applicano anche le disposizioni contenute nella N.S. 11.

2. La richiesta d'iscrizione deve pervenire alla CSAI (ufficio di Milano per le competizioni di velocità e fuoristrada, ufficio di Roma per le rimanenti) entro il termine comunicato anno per anno dalla CSAI, redatta sull'apposito modulo predisposto dalla CSAI. Eventuali modifiche di date e procedure saranno notificate agli interessati mediante la circolare di cui all'art. 1.

Sotto pena di nullità, la richiesta deve essere accompagnata dal modulo relativo compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante dell'Organizzatore e dal legale rappresentante dell'A.C., nel cui ambito territoriale si svolge la gara, corredato dalla documentazione richiesta.

3. La CSAI vagliate le richieste regolarmente pervenute stilerà e trasmetterà un progetto di calendario ai Delegati Regionali che, di concerto con i Delegati Sportivi di A.C. e con gli organizzatori, lo modificheranno, ove necessario, tenendo conto delle concomitanze e degli intervalli minimi tra le varie competizioni, ove previsti.

Successivamente la CSAI predisporrà, sulla base delle indicazioni dei Delegati regionali, uno schema di calendario per ogni settore di attività.

Nei casi di concomitanza non risolvibili mediante le date di riserva, la CSAI deciderà insindacabilmente tenendo conto delle seguenti precedenze previste dal RNS: competizioni internazionali libere e internazionali già iscritte a Calendario Internazionale, competizioni nazionali titolate, altre competizioni nazionali.

Lo schema di calendario così predisposto verrà discusso e definitivamente approvato nel corso di un'apposita riunione degli Organizzatori indetta dalla CSAI.

4. Approvato il Calendario, non saranno ammessi né spostamenti di data né nuove iscrizioni se non per cause di forza maggiore riconosciute dalla CSAI (calamità naturali, elezioni politiche o amministrative, situazioni particolari ritenute idonee ad autorizzare un cambiamento di data) o se richiesti dalla CSAI stessa. Se l'eventuale autorizzazione allo spostamento di data interessa una gara titolata, la CSAI deciderà anche sul mantenimento o meno della validità. Parimenti non saranno autorizzate iscrizioni di nuove manifestazioni nel corso dell'anno, salvo casi particolari valutati e decisi, volta per volta, dalla CSAI, sentiti le S/Commissioni, i Delegati Regionali, i Delegati Provinciali e gli Automobile Club competenti.

I cambiamenti di percorso e/o di organizzatore dovranno essere autorizzati dalla CSAI e, se del caso, dalle competenti Autorità Amministrative, ma comporteranno sempre la perdita della titolazione.

5. Le competizioni di Velocità in Salita, i Rallies e i Rallies Tout Terrain sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La CSAI, pertanto, a fine anno trasmetterà al Ministero il calendario dell'anno successivo delle gare in questione.

Gli Organizzatori interessati dovranno trasmettere alla CSAI di Roma, allegata al modulo di iscrizione a Calendario, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (importo 2004: euro 137,79).

Le competizioni degli Organizzatori che non avranno trasmesso l'attestazione di versamento alla CSAI non saranno comunicate al Ministero per il rilascio del nulla-osta.

Per le competizioni già disputate negli anni precedenti non è richiesto l'invio di alcuna ulteriore documentazione, a condizione che non siano previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni.

Per le competizioni di nuova iscrizione, per le competizioni iscritte dopo i termini previsti e per le competizioni già disputate negli anni precedenti, ma che abbiano variato percorso, gli Organizzatori interessati dovranno trasmettere alla CSAI la necessaria documentazione e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Quanto sopra dovrà essere trasmesso alla CSAI in tempo utile per consentire a quest'ultima l'invio della richiesta di nulla-osta al Ministero almeno 60 giorni prima della gara.

Il nuovo Codice della Strada prevede inoltre che, per tutte le competizioni motoristiche su strada ed aree pubbliche, devono essere richieste almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della gara, le autorizzazioni delle autorità amministrative locali.

Tutte le competizioni sono inoltre soggette al collaudo delle competenti Commissioni Provinciali di Vigilanza.

Le procedure di autorizzazione sono indicate ogni anno su apposita circolare del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Sono escluse dalla autorizzazione preventiva del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture le gare su impianti permanenti, le gare interamente svolgentisi fuoristrada, su ghiaccio ed in circuiti appositamente predisposti (karting e Formula Challenge) e le manifestazioni di regolarità.

CAPITOLO IV

PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

1. Il permesso di organizzazione è il documento che autorizza l'organizzazione di una competizione. Nessuna competizione può essere effettuata senza il preventivo ottenimento di tale permesso.

Eccetto il caso di tentativi di record effettuati al di fuori di una manifestazione sportiva, che non comportano l'emissione di un regolamento particolare e sono disciplinati dall'allegato D del COD, il permesso di organizzazione è costituito dall'approvazione, da parte della CSAI, del regolamento particolare della competizione.

2. Un organizzatore che abbia già ottenuto l'iscrizione di una competizione a Calendario e la licenza di "Organizzatore", fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5 Cap. III, deve richiedere alla CSAI il permesso di organizzare facendo pervenire alla stessa il regolamento particolare entro i seguenti termini (salvo diverse disposizioni per specifici settori di attività):

- a) competizioni internazionali titolate FIA: almeno 70 giorni prima della data di effettuazione;
- b) competizioni titolate CSAI e competizioni che sono tenute, secondo le disposizioni del Codice della Strada, a richiedere le autorizzazioni amministrative: almeno 60 giorni prima dell'effettuazione della gara;

c) tutte le altre competizioni: almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
In caso di ritardato invio della richiesta del permesso di organizzazione, nei confronti degli inadempienti verranno applicate le seguenti pene pecuniarie per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo:

- competizioni internazionali libere titolate FIA: Euro 517,00;
- tutte le altre competizioni: Euro 259,00.

Se il permesso di organizzazione non viene richiesto o se, comunque, non viene data conferma dell'avvenuta richiesta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di svolgimento della prova stessa, questa verrà considerata annullata.

Per le competizioni di cui alla precedente lettera c) il termine di cui sopra è ridotto a 20 giorni.

3. Il regolamento particolare va allegato alla richiesta, in duplice copia, compilato secondo le indicazioni del RNS e del regolamento tipo, ove esista. Il Regolamento Particolare deve riportare i nominativi dei componenti il Comitato Organizzatore, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso e deve essere vistato dal Delegato Regionale CSAI competente per territorio; l'inosservanza di tale obbligo comporterà l'adozione delle seguenti sanzioni;

- prima infrazione: sanzione pecuniaria di importo pari alla tassa di iscrizione a calendario della competizione interessata;
- infrazioni successive: da una sanzione pecuniaria di importo pari alla tassa di iscrizione a calendario fino alla non iscrizione della competizione interessata a calendario.

La richiesta del permesso di organizzazione presuppone, in particolare, l'obbligo da parte dell'organizzatore di:

- munirsi delle necessarie autorizzazioni delle Autorità Amministrative;
- rinunciare a qualsiasi ricorso ad Autorità o giurisdizioni diverse da quelle previste dal Codice o dal RNS;
- osservare il Cod., il RNS ed ogni altra disposizione emanata dalla FIA e dalla CSAI;
- adempiere agli obblighi assicurativi richiesti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 900 (RCT Comitato Organizzatore) e dalla N.S. 3.

Ai fini della loro approvazione, i regolamenti particolari relativi alle competizioni di velocità e per veicoli fuoristrada devono essere inviati all'ufficio della CSAI di Milano; quelli relativi alle competizioni degli altri settori all'ufficio della CSAI di Roma.

4. La CSAI, riscontrata l'iscrizione nel Calendario ed apportate le eventuali modifiche alla bozza del regolamento particolare, restituirà una copia dello stesso firmata per approvazione e valevole, ad ogni effetto, quale permesso di organizzazione (subordinatamente all'effettuazione delle modifiche ed all'ottenimento, se del caso, delle autorizzazioni amministrative), di norma entro 15 giorni dalla data della sua ricezione.

Per tutti i percorsi relativi alle competizioni di velocità in salita devono essere allegate alla domanda di iscrizione a Calendario le seguenti planimetrie ed i seguenti profili altimetrici.

a) per i percorsi che hanno ottenuto l'autorizzazione ministeriale nei 5 precedenti anni:

- 2 copie della planimetria completa di indicazioni relative alle caratteristiche stradali (larghezza, pendenza longitudinale e trasversale pavimentazione di ogni tratto, strade di arroccamento), alla posizione dei traguardi, box posti di percorso e di altri servizi di controllo, antincendio e pronto soccorso; alle zone riservate al pubblico con indicazione delle relative protezioni; alle protezioni stradali ed a notizie utili eventualmente in forma analitica (mediante relazione aggiunta);
- 2 copie del profilo altimetrico longitudinale in asse.

b) per gli altri percorsi:

- 2 copie della planimetria come al punto a) completa di eventuale relazione;
- 2 copie del profilo altimetrico;
- 2 copie della stessa planimetria con la sola indicazione delle caratteristiche stradali.

N.B.: La scala minima delle planimetrie è di 1:2000 per percorsi sino a 10 km. e di 1:5000 per percorsi oltre i 10 km.; la scala minima delle altezze per i profili è di 1:1000.